

Ministero del Lavoro, della Salute

e delle Politiche sociali

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario Ufficio II – Settore Anagrafe Zootecnica

Sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina: evoluzione della normativa e nuovi scenari

Dr. Alessandro Pastore

Ferrara, 25/11/2009

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA



La normativa precedente all'entrata in vigore del Regolamento (CE) 21/2004

- Direttiva 92/102/CEE
- DPR 30 aprile 1996 n° 317 (recepisce la Direttiva del Consiglio 1992/102)
- Circolare del Ministero della Sanità nº 11 del 14 agosto1996

Direttiva 92/102/CEE

(identificazione bovini, ovi-caprini e suini)



- DPR 317/96 e Circolare nº11 del 14/08/96
- Codifica aziende
- Identificazione degli animali [marchio auricolare o tatuaggio con codice aziendale e progressivo individuale (bov. e ovicapr.)]
- Registro di stalla
- Documento di provenienza (Mod IV)
- > AUTORITA' COMPETENTE: SERVIZI VETERINARI USL
- > BANCA DATI

Registrazione delle aziende

Codice aziendale

- Lo attribuisce il Servizio veterinario
- 3 cifre codice ISTAT del Comune
- Sigla della Provincia sede dell'azienda
- Numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale

IT001RM005



Registrazione aziende

L'allevatore richiede al Servizio veterinario l'attribuzione del codice univoco aziendale e comunica tutte le informazioni relative alla propria azienda.







Il Servizio Veterinario assegnato il codice all'azienda registra in BDN le informazioni relative alla stessa, sulla base di quanto dichiarato dall'allevatore.



La BDN registra in tempo reale l'inserimento e/o aggiornamento delle informazioni.



Identificazione degli animali

Animali nati prima del 9 luglio 2005:

1) Tatuaggio orecchio sinistro o alla grassella

10 caratteri: 2 per la sigla IT

8 per il codice aziendale

Es.: IT001RM005



- 2) Tatuaggio orecchio destro o marchio auricolare
- Se tatuaggio > solo numero progressivo individuale
 Se marca auricolare > sigla della provincia e numero progressivo individuale

Es.: RM3650





Regolamento CE 21/2004 Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 – Indicazioni applicative per l'applicazione del Reg. 21/2004

Il Regolamento (CE) 21/2004 del 17/12/2003 istituisce un sistema di identificazione e registrazione per gli animali della specie ovina e caprina ed introduce l'identificazione elettronica per questi animali (obbligatoria dal 1° gennaio 2008).

Il sistema è costituito da:

- mezzi di identificazione di ciascun animale;
- registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda;
- documenti di trasporto;
- registro centrale o banca dati informatizzata.

1. Identificazione degli animali

Gli animali sono identificati entro sei mesi di età.

In ogni caso gli animali vanno identificati prima di lasciare l'azienda di origine









Per tutti gli animali nati dopo il 9 luglio 2005 l'identificazione sarà effettuata mediante un sistema costituito da due mezzi identificativi:

- 1. Il primo mezzo di identificazione è rappresentato da un marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro riportante il codice del paese a due lettere o a tre cifre seguito dal codice individuale costituito al massimo da 13 cifre.
- 2. Il secondo mezzo di identificazione può essere:
 - un marchio auricolare simile al primo
 - un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione (no scambi intracomunitari)

- un marchio sul pastorale, unicamente per gli animali della specie caprina
- un transponder elettronico

Il secondo mezzo di identificazione deve essere approvato dalla Autorità competente dello Stato membro.

Con la Circolare 28 luglio 2005 il Ministero della salute ha individuato i due distinti mezzi di identificazione:

1º marchio auricolare applicato all'orecchio sinistro

2º marchio auricolare simile al primo o tatuaggio all'orecchio destro

Gli animali sono identificati con un codice univoco a livello nazionale.

Il codice è costuituito da:

- IT+ cod istat prov + 9 cifre progressivo individuale + numero di versione (m. auricolare)
- IT+ cod istat prov + 7 cifre progressivo individuale (tatuaggio)
- 380+ cod istat prov + 9 cifre progressivo individuale (transponder)

Identificazione semplificata

Per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi, e che non sono destinati né agli scambi intracomunitari né all'esportazione verso i Paesi terzi, l'Autorità competente può autorizzare la c.d. identificazione semplificata.

Gli animali sono identificati mediante un solo marchio auricolare apposto su un orecchio, marchio che deve indicare almeno il codice del paese ed il codice di identificazione dell'azienda di nascita.



IT 001RM005

2. Registro di carico e scarico per ovini e caprini — Registro d'azienda

A partire dal 9 luglio 2005, il detentore dovrà tenere un registro di stalla contenente almeno le seguenti informazioni:

- il codice di identificazione dell'azienda,
- l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o l'indicazione geografica equivalente dell'azienda,
- il tipo di produzione,
- Il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento rilevato nel corso del mese di marzo (censimento annuale),
- il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del detentore degli animali,
- il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del proprietario degli animali,

- per gli animali in uscita dall'azienda, il nome del trasportatore, il numero d'immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali, il codice di identificazione o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l'indicazione del macello, nonché la data di partenza, o una copia o una copia conforme del documento di trasporto,
- per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di identificazione dell'azienda di provenienza e la data di arrivo,
- informazioni sull'eventuale sostituzione dei marchi auricolari o degli identificativi elettronici.

Frontespizio registro aziendale

	Codice di identificazione azienda										
Codice fiscale dell'allevamento											
Indirizzo de	ndirizzo dell'azienda										
Via		Comu	ine		Local	lità					
Coordinate	geografich	e: latitu	dine		longitud	dine					
				avalanta							
Specie dete Ovini	Caprini	rizzo pro	uuttivo pr	evalente Latte		arne	\neg				
Detentore	Саргии			Latte	0.	arrie					
Cognome					Nome						
Codice fiscale											
Codice fisca	ale										
	ale			Comune				Local	ità		
Via				Comune				Local	ità		
Via Proprietario				Comune	Nor	me		Local	ità		
Via Proprietario Cognome)			Comune	Nor	me		Local	ità		
Via Proprietario Cognome Codice fisca Via)			Comune	Nor	me		Local			
Via Proprietario Cognome Codice fisca)			Comune			uli rilovato r	Local	ità	marzo di o	ani anno
Via Proprietario Cognome Codice fisca)			Comune		me United the second se	ıli rilevato r	Local	ità	marzo di o	gni anno
Via Proprietario Cognome Codice fisca)			Comune			ali rilevato r	Local	ità	marzo di o	gni anno
Via Proprietario Cognome Codice fisca Via)			Comune			ali rilevato r	Local	ità	marzo di o	gni anno
Proprietario Cognome Codice fisca Via)			Comune			ili rilevato r	Local	ità	marzo di o	gni anno

Sezione carico – scarico partite

		RI	Data, Timbro e firma di chi effettua un controllo ufficiale							
				carico		scar	ico			
N ° Ordine	codice partita	Specie (O/C)	Numero di capi	Data ingresso	Provenienza (1)	Data di uscita dall'azienda (mese e anno)	Destinazione (2)	trasportatore (3)	N° di immatricolazione del mezzo di trasporto (4)	Estremi documento di trasporto
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Ninta

- 1) inserire il codice della struttura di provenienza degli animali (azienda, fiera, mercato ecc.)
- 2) inserire il codice della struttura di destinazione degli animali (macello, azienda, fiera, mercato ecc.)
- 3) inserire nome e cognome del trasportatore
- 4) inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero d'immatricolazione di quest'ultimo andrà riportato sul documento di trasporto

Sezione registrazione individuale

			REGISTRO DI CARICO E S	CARICO AZIENDA LE	INDIVIDUA	LE PER C	VINI E CA	PRINI					Data, Timbro dichieffettua controllouffic	un	
									Carloo		Scarlco				
N∘ Ordine	Data di identifi- cazione (1)	Codice di identificazione auricolare (2)	Codice di identificazione elettronico (2)	Marchio precedente (3)	Anno di nascita	Razza	Genotipo (4)	Data ingresso	Provenienza (5)	Destinazione (6)	Data di morte o ve ndita	trasportatore (7)	N° di Immatricolazione del mezzo di trasporto (8)	Estremi doc. di trasporto	
1															
2															
3														ldot	
4											<u> </u>			\vdash	
5											├			\vdash	
6											<u> </u>			\vdash	
7											├─			\vdash	
8											\vdash			\vdash	
10											 			\vdash	
11														\Box	
12														\Box	
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

Note

- 1) data in cui viene apposto il dispositivo di identificazione
- 2) obbligatorio nel caso in cui i marchi auricolari smarriti vengano sostituiti con marchi riportanti codici individuali diversi.
- 3) compilare nei casi di sostituzione del dispositivo di identificazione o per gli animali gli animali provenienti da paesi terzi che recano un marchio apposto nel paese d'origine
- 4) inserire il genotipo dell'animale se conosciuto
- 5) inserire il codice dell'azienda di provenienza
- 6) inserire il codice dell'azienda destinazione, per animali destinati al macello inserire il codice del macello o la denominazione
- 7) inserire nome e cognome del trasportatore
- inserire il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto che contiene gli animali, se gli animali sono trasportati anche su un rimorchio il numero d'immatricolazione di quest'ultimo andrà riportato sul documento di trasporto

3. Documento di trasporto

Il documento di trasporto va compilato dal detentore e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il codice di identificazione dell'azienda
- Il nome e l'indirizzo del detentore
- Il numero totale di animali trasportati
- Il codice di identificazione, o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, o del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un macello, il codice di identificazione o il nome e l'ubicazione del macello o, in caso di transumanza, il luogo di destinazione

- Gli estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest'ultimo
- La data di partenza
- La firma del detentore

	<u>HIARAZIONE D</u>					DEGLI AI	NIMALI		
	ONE O IDENTIFICAT		AS L						
	scritto		ualità di d	etentore degl	i animali del	la azienda s	ita in		Comme
	٠di							□□ regis	trata presso);
	Specie	Categ	oria	И,	Contrass	egno di iden	tificazione (degli arimal:	io contenitor
Dichin	mo sottoposti al dii ra altresi che gli an gono da aziende id	imali sopu	accitati sar	nostatiintro	dotticanreg	olare docum	ientazione d		
B) DI	CHIARAZIONE	PER IL M	ACELL	0					
	ra inoltre che gli ar								
	□ NON SONO S □ nei 90 giomi p						DICULEV	METATO L	OEGHIQMI'
-	a) NON SON art. 4 e 5, del D 1	0 STATI no 04 08.	1999, n. 33	SONOSTA	ATI sottopos	ti a trattame	anto coan le s	eguerti sost	anze dicuia ș
	b) = NONSON medicamentosi	STATI		 Sonosta	ATI sottopo:	sti a trattame	nto con ise	guenti alime	nti
	medicamentosi c) 🗆 NON SON: medicinali	OSTATI		1 S O N O S T 2	ATI sottopos	ti a trattame	anto com le s	eguenti spe	cialità
3- 4-	☐ Sono statioss ☐ Dichiara inolt prescrittori come	ewatiipre re dialleg	wisti temp are copia d	i disospensio lell'elenco de	one per i tr at A trattamento	tamenti con o recante fin	prodotti di : na del veter	cuisopra, al inario o dei	punto n°2. Veterinari
C) DI	STINAZIONE	brea rem	IAHA NOHI	arm a concen	nerte 11 divi	sto at at max	MANDER OF TH	June sostanz	se au aznone
	malisono destinati :: IT []		omento,	∐ mercato o	nen, Ust	Alla di sost	r II bascon	о, ш тасец	o, LI altr o
	inazione			. Indirizzo					
Addi		. Il detent	ore deglia	nimali					
	ASPORTO								
	scritto (nome, cogr								
Condit	ttore del mezzo di t	rasporto			t	argato			
N°d'in Autori	matricolazione mo zzazione al traspor	trice o di anima	din*	№ д	' mmatri coli' ril	azione rimo: asciata il	rchio		
Garant	isce che gli animal	i suindicat	isono tras	portatinelri	spetto della t	rigente nom	natiwa.		
	ta, inolire, che il m								
E) Al	TESTAZIONI S	ANITAR	Œ						
п	scritto dichiara di :	wer visita	o glianin	ali di cui sop	ara com esito	FAVOREV			
	ı(*) che dagli att i d	L	æ5. 11			AL		1	4 16

il Veterinario ufficiale

Addi.....

Schermo intero
Chiudi schermo intero

4. Banca Dati Nazionale

A partire dal 9 luglio 2005 gli Stati membri istituiscono una banca dati centrale computerizzata. Nella BDN dovranno essere registrate:

- il codice di identificazione dell'azienda,
- l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o un'indicazione geografica equivalente dell'ubicazione dell'azienda,
- il nome, l'indirizzo, codice fiscale e l'attività del detentore,
- il nome, l'indirizzo e codice fiscale e del proprietario,
- le specie di animali,
- il tipo di produzione,

- il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'allevamento rilevato una volta ogni anno (per l'Italia nel corso del mese di marzo) (censimento annuale) i codici identificativi degli animali identificati individualmente (opzionale);
- un campo dati riservato all'autorità competente affinché questa possa inserirvi informazioni di tipo sanitario, come le restrizioni sugli spostamenti, lo status o altre informazioni pertinenti nell'ambito dei programmi comunitari o nazionali.

- Ciascun trasporto di animali deve essere menzionato nella Banca Dati; la menzione conterrà almeno le seguenti informazioni:
- a) Il numero di animali trasportati
- b) Il codice di identificazione dell'azienda di partenza
- c) La data di partenza
- d) Il codice di identificazione dell'azienda di arrivo
- e) La data di arrivo

Reg. (CE) n. 1560/2007 che modifica il Reg. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione della identificazione elettronica

Articolo 1

Il Reg. 21/2004 è modificato come segue:

a partire dal 31 dicembre 2009, l'identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell'allegato, è obbligatoria per tutti gli animali.

 prima del 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono introdurre l'uso obbligatorio della identificazione elettronica per gli animali nati sul loro territorio.

Il Ministero della salute si è già attivato al fine di consentire l'introduzione anticipata di tale modalità di identificazione.

(Nota del Ministero della salute n. 1763 del 30 marzo 2007 "procedure operative per l'applicazione dell'identificazione elettronica nei piccoli ruminanti ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004 e della Decisione della Commissione 2006/968/CE)

Identificazione elettronica






Dal 31.12.2009, l'identificazione elettronica diventerà obbligatoria <u>per tutti gli animali della</u> <u>specie ovina e caprina nati a partire da quella data</u>.


Reg. (CE) n. 933/2008 che modifica l'allegato al Reg. 21/2004 riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto


- 1. Il primo mezzo di identificazione deve soddisfare i seguenti criteri:
 - a) un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare
 - b) un marchio auricolare "convenzionale"

- 2. Il secondo mezzo di identificazione deve soddisfare i seguenti criteri:
 - a) per animali identificati conformemente al punto 1, lettera a):
 - i) un marchio auricolare "convenzionale"
- ii) un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari
 - iii) un tatuaggio (inapplicabile per animali oggetto di scambi intracomunitari)
 - b) per animali identificati conformemente al punto 1, lettera b):
 - i) un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare
 - ii) un identificatore elettronico sotto forma di marchio elettronico al pastorale o un transponder iniettabile per animali coinvolti in scambi intracomunitari













Il Reg. 933 introduce quindi di fatto la possibilità di utilizzare due nuovi tipi di identificativi elettronici per gli animali oggetto di scambi intracomunitari

I° identificativo	II° identificativo
Bolo endoruminale O Marchio auricolare elettronico	 Marchio auricolare convenzionale Marchio sul pastorale Tatuaggio (no x scambi intracomunitari)
Marchio auricolare convenzionale	 Bolo endoruminale o Marchio auricolare elettronico Marchio elettronico al pastorale o Transponder iniettabile per scambi intracomunitari

Riferimenti al registro d'azienda

Ai sensi del Reg. 21/2004, così come modificato dal Reg. 933/2008, dal 31 dicembre 2009 il registro d'azienda deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate:

- Il codice di identificazione dell'animale
- Nell'azienda di nascita, l'anno di nascita e la data di identificazione
- Il mese e l'anno del decesso dell'animale nell'azienda
- Se noti, la razza e il genotipo

Tuttavia per gli animali con "identificazione semplificata" le informazioni suddette vanno fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e devono comprendere il numero di animali


Riferimenti al documento di trasporto

Dal 1° gennaio 2011, il documento di trasporto conterrà <u>il</u> codice di identificazione individuale di ogni animale identificato ai sensi del Reg. 21/2004, così come modificato dal Reg. 933/2008, oltre alle informazioni precedentemente illustrate.

Tuttavia l'informazione suddetta non è obbligatoria per gli animali nati entro il 31 dicembre 2009, per i seguenti casi:

- a) Per il trasporto diretto ad un macello
- b) Fino al 31 dicembre 2011, per tutti gli altri trasporti

Steps towards individual traceability of sheep and goats



Regolamento (CE) 759/2009 L'ultima modifica dell'allegato del Regolamento (CE) 21/2004

Identificazione semplificata:

gli animali destinati ad essere detenuti (per un qualsiasi motivo) oltre l'età di dodici mesi, o destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, dovranno essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4 del Reg. 21/2004 per garantire la completa tracciabilità di ogni animale presso l'azienda di nascita.

Documento di trasporto:
 deroga all'obbligo di registrazione del codice di
 identificazione individuale prima della partenza
 degli animali (registrazione effettuata a
 destinazione ed a nome del detentore
 dell'azienda di partenza)



Solo per movimenti estranei al commercio intracomunitario

Censimento annuale:

la banca dati informatizzata riporta il risultato del censimento degli animali e la data in cui tale censimento è stato effettuato, tranne che negli Stati membri in cui la banca dati contiene il codice individuale di identificazione di ogni animale detenuto in un'azienda.

Considerazioni/riflessioni

1. Appare evidente che la Commissione europea non ha voluto inserire tra le informazioni da registrare nelle banche dati quella relativa ai singoli codici individuali degli animali, anche se questi sono identificati elettronicamente.

La delegazione italiana ha rappresentato più volte l'assoluta incoerenza di tale scelta.

Ogni Stato membro avrà facoltà di decidere ed adottare la strategia che riterrà più opportuna.

2. Anche per quanto riguarda le indicazioni relative alle informazioni da riportare nel documento di trasporto occorre registrare una netta differenza di vedute con la Commissione europea.

Per quanto riguarda i documenti cartacei, infatti, e più in particolare il documento di trasporto, ai sensi della normativa nazionale è già obbligatorio riportare il codice identificativo individuale di ogni singolo animale movimentato

3. Per quanto riguarda gli identificativi elettronici, il Ministero della salute ha escluso l'utilizzo, almeno temporaneamente, di alcuni mezzi di identificazione previsti dal Regolamento comunitario (fascetta al pastorale e transponder iniettabile), fino all'acquisizione di una mole di informazioni e dati sufficienti inerenti le percentuali di perdite ed i riflessi sulla sicurezza alimentare.

Atti di indirizzo

Nelle more della emanazione di un apposito provvedimento per l'applicazione della normativa comunitaria e per la regolamentazione del settore, il Ministero della salute emanerà specifiche indicazioni inerenti il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina.

Sarà indispensabile compiere una serie di "scelte strategiche" al fine di salvaguardare le politiche di sanità animale e sicurezza alimentare fino ad oggi perseguite (tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti), senza tuttavia penalizzare un settore già in crisi e senza creare delle "distorsioni" di mercato che potrebbero ulteriormente penalizzare il nostro Paese.

